

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5257

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALAGNA, VAIRO**

*Presentata il 21 novembre 1990*

**Norme per il miglioramento del trattamento pensionistico  
degli avvocati e procuratori legali ultrasettantenni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto che l'avvocato e il procuratore legale vivono in uno stato di perenne e silenzioso abbandono; talché nessuno ha cura di loro se per malattia o per altro non riescono a procurarsi i mezzi di sostentamento; e se hanno avuto la sfortuna di vivere una vita grama durante tutto il corso della loro attività professionale, la stessa sfortuna li accompagnerà inesorabilmente e penosamente anche durante gli ultimi anni della loro vita.

È pure noto, in particolare, che i professionisti più anziani, iscritti alla originaria Cassa di previdenza, soppressa dalla legge istitutiva della Cassa nazionale di previdenza 8 gennaio 1952, n. 6, sono stati assoggettati d'imperio a quest'ultima legge, ricevendone quel trattamento pensionistico che ha purtroppo fi-

nora riservato loro soltanto una pensione di vera e propria fame.

Un esempio della esiguità di tale trattamento chiaramente emerge, infatti, dalla Tabella F, allegata alla legge di riforma 22 luglio 1975, n. 319, in cui è testualmente statuito che « gli iscritti che fruiscono della pensione di invalidità di lire 100.000 mensili e gli ultrasettantenni che fruiscono della pensione di anzianità di lire 150.000 mensili conseguono la maggiore pensione di lire 220.000 mensili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione degli albi ».

Sulla base di tale tabella la pensione, che all'origine ammontava a lire 150.000 mensili, dopo una lunga serie di microscopici aumenti, man mano deliberati per l'adeguamento al costo della vita, oggi

ammonta mediamente per gli ultrasessantenni a lire 800.000 circa mensili e per gli ultraottantenni a lire 900.000 circa mensili! Trattamento che, pur con la provvida concessione del mantenimento dell'iscrizione negli albi professionali, ovviamente non consente la possibilità di una vita dignitosa o men che mai decorosa, specie se si tiene conto dei contributi previdenziali che, sotto qualsiasi forma, gli avvocati corrispondono in adempimento delle norme previste dalla legge istitutiva e dalle successive leggi modificative.

Sicché, essendo tale il trattamento pensionistico degli avvocati e procuratori, nella loro tarda età, non possono paragonarsi neppure ad un vigile urbano o ad un maestro elementare per i quali non solo la pensione supera tre o quattro volte la loro quota goduta, ma è previsto per la fine della loro carriera una lauta liquidazione sulla base di più decine di milioni.

Peraltro, a rendere ancora più disagiati le conseguenze della disumanità di tale trattamento pensionistico, è anche da aggiungere il grave onere che sugli avvocati e procuratori grava non soltanto per i sopra indicati contributi, previsti dalla legge professionale, ma anche per quelli versati allo Stato sotto forma di marche, registrazioni, trascrizioni od altro, del cui ammontare non viene tenuto conto, almeno ai fini della integrazione della pensione.

Né è superfluo accennare alla gravità della crisi dell'amministrazione della giustizia, che rende sempre più disagiata, difficile, pesante e costoso l'esercizio della professione forense, specie per gli avvocati più anziani.

A tale incredibile ed inammissibile stato di cose, che del resto è ben noto, il Parlamento della Repubblica deve finalmente, per ovvi motivi di giustizia e di umanità, porre la parola « fine »: è pertanto necessario ed urgente l'accoglimento della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1

1. A parziale modifica della Tabella F allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, e successive modifiche e integrazioni, agli avvocati o procuratori che risultino iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense da almeno 35 anni ed abbiano superato il 70° anno di età, è corrisposta una pensione in tredici mensilità annue nella misura di lire 3.000.000 mensili, reversibili a favore del coniuge superstite e degli altri aventi diritto nella misura prevista per gli impiegati dello Stato.

## ART. 2.

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319, il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, su parere del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, autorizza la Cassa stessa ad aumentare proporzionalmente l'importo delle quote di pensione ogni qualvolta l'indice del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione.

2. Contestualmente il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere e se necessario, ad aumentare l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi.